



C.B.A.VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e capogruppo del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32. Capitale Sociale Euro 56.759.954,68 s.v.- Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P. IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milano n. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U.181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A..

CBA MONETA

a premi periodici

(Tar. 11S7)

Contratto di assicurazione a vita intera a capitale rivalutabile e a premi periodici

Il presente Fascicolo Informativo, contenente

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni contrattuali, comprensive di Regolamento della Gestione Separata CBA ACCUMULO**
- **Glossario**
- **Modulo di proposta**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota Informativa

Scheda Sintetica

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La presente Scheda sintetica mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. - società appartenente al Gruppo Banca Sella e capogruppo del Gruppo Assicurativo “Gruppo CBA” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al nr. 32, di seguito indicata con “Società”.

1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto della Società al 31.12.2010 ammonta a 31,07 milioni di euro, di cui 39,00 milioni di euro di capitale sociale, e -7,93 milioni di euro di riserve patrimoniali al netto delle perdite riportate a nuovo.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione vita alla stessa data è pari a 1,154. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

Alla data di redazione della presente Scheda Sintetica, il capitale sociale sottoscritto e versato ammonta a 56,760 milioni di euro.

1.c) Denominazione del contratto

CBA MONETA A PREMI PERIODICI

1.d) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi, denominata “CBA ACCUMULO”.

1.e) Durata

La durata del presente contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

E' possibile esercitare il diritto di riscatto, totale o parziale, trascorso un anno dalla decorrenza del contratto.

1.f) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di premi periodici da corrispondersi, a scelta del Contraente, con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale. L'importo del premio dovuto in ciascun anno non può essere inferiore a € 1.200,00 o superiore a € 50.000,00.

Nel rispetto dei precedenti importi minimi e massimi e previo accordo della Società, il Contraente può modificare l'importo dei premi periodici, variare la periodicità dei versamenti futuri, o effettuare, ad una ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 100,00.

In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare € 50.000,00.

L'accordo preventivo della Società consente alla stessa di verificare l'esistenza e l'ammontare di altri contratti, collegati alla stessa Gestione Separata cui è collegato il presente contratto, stipulati dal Contraente



o da altri soggetti a lui riconducibili, ed è volto a salvaguardare una equa partecipazione di tutti gli assicurati ai risultati finanziari della Gestione Separata.

2. Caratteristiche del contratto

CBA MONETA A PREMI PERIODICI è un'assicurazione sulla vita rivolta a chi cerca un investimento di lungo periodo, caratterizzato da un profilo di rischio contenuto ed in grado di fornire nel tempo un rendimento minimo garantito, mediante un accantonamento graduale e in assoluta libertà dei propri risparmi. Al fine di una migliore comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili insito nel contratto, si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto, contenuto nella sezione E della Nota Informativa.

Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dalla Società per far fronte ai costi del contratto, e pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.

L'impresa è tenuta a consegnare al Contraente il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la Società corrisponde ai beneficiari designati in polizza dal Contraente il capitale a quel momento assicurato.

b) Opzioni contrattuali

Finché l'Assicurato è in vita è possibile la conversione del valore di riscatto del contratto in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvivate designato.

Il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1% annuo, riconosciuto sotto forma di misura annua minima di rivalutazione. Le partecipazioni agli utili della Gestione Separata eccedenti il suddetto tasso minimo, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Trascorso un anno dalla stipulazione, è facoltà del Contraente di riscattare il contratto, *sopportando il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.*

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 6 delle condizioni di polizza.

4. Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, *preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.*

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione Separata riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo Percentuale Medio Annuo – CPMA", che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il Costo Percentuale Medio Annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

**Indicatore sintetico “Costo Percentuale Medio Annuo”
Gestione Separata CBA ACCUMULO**

Ipotesi adottate:

Premio unico: € 1.500
Sesso ed età: qualunque
Tasso di rendimento degli attivi: 4%

Durata: a vita intera

Anno	CPMA
5	2,26%
10	1,73%
15	1,55%
20	1,46%
25	1,41%

5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione Separata

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento della Gestione Separata CBA ACCUMULO, a cui è collegata l'assicurazione e il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Si segnala che CBA ACCUMULO è stata istituita ad ottobre 2008.

Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla Gestione Separata (1)	Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2009	4,04%	2,84%	3,54%	0,75%
2010	2,57%	1,37%	3,35%	1,55%

(1) Il rendimento indicato è quello relativo al periodo di osservazione 1/1 – 31/12, oggetto di certificazione.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.


6. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità, leggere la sezione D della Nota informativa.

CBA Vita è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda sintetica.

Il rappresentante legale

Biagio Massi





Nota Informativa

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Compagnia di Banche e Assicurazioni per le assicurazioni sulla vita S.p.A. – in breve CBA Vita S.p.A. – è una società, appartenente al Gruppo Banca Sella, iscritta al n. 1.00106 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e riassicurazione e capogruppo del Gruppo Assicurativo "Gruppo CBA" (iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32).

Sede legale: Milano – Italia – Via Vittor Pisani, 13 - CAP 20124

Recapito telefonico: 02.67612.0 – fax 02. 676120.598

Sito internet: www.cbavita.com

Indirizzo di posta elettronica: cbadirezione@cbavita.com

CBA Vita S.p.A. è una Società di diritto italiano, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale n. 19336 del 22.05.1992 (G.U. n. 127 del 01.06.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e Malattie.

B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATE E SULLE GARANZIE OFFERTE

2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte

CBA MONETA A PREMI PERIODICI è un contratto di assicurazione a vita intera, destinato ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto, abbiano età non superiore a 85 anni.

Con il presente contratto, la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente.

Il capitale assicurato è costituito dalla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, accresciuti per effetto delle rivalutazioni annualmente riconosciute con le modalità descritte al successivo punto 4.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso diminuito delle spese indicate al successivo punto 5.1.1.

Si rinvia all'art. 1 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

Il contratto prevede un tasso di interesse minimo garantito dell'1% annuo, riconosciuto sotto forma di misura annua minima di rivalutazione. Le partecipazioni agli utili della Gestione Separata eccedenti il suddetto tasso minimo, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Finché l'Assicurato è in vita, il Contraente può richiedere alla Società la conversione del valore di riscatto del contratto in una delle seguenti forme di rendita:

- una rendita annua vitalizia da corrispondere finché l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e successivamente finché l'assicurato è in vita;
- una rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato è in vita, reversibile totalmente o parzialmente a favore di un sopravvissuto designato.

Si rinvia all'art. 9 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli.

3. Premi

Il presente contratto prevede il pagamento, finché l'Assicurato è in vita, di premi periodici, da corrispondersi, a scelta del Contraente, con frequenza mensile, trimestrale, semestrale o annuale ed il cui importo è determinato in relazione all'ammontare delle garanzie prestate con i seguenti limiti di importo minimo e massimo

<i>Periodicità di versamento</i>	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
<i>Mensile</i>	€ 100,00	€ 4.166,67
<i>Trimestrale</i>	€ 300,00	€ 12.500,00
<i>Semestrale</i>	€ 600,00	€ 25.000,00
<i>Annuale</i>	€ 1.200,00	€ 50.000,00

Nel rispetto di tali limiti e previo accordo della Società, il Contraente può modificare, in corrispondenza di ciascuna scadenza di pagamento, l'importo dei premi periodici successivi, variare la periodicità dei versamenti futuri, o effettuare, ad una ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a Euro 100,00.

In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare l'importo totale di € 50.000,00.

L'accordo preventivo della Società consente alla stessa di verificare l'esistenza e l'ammontare di altri contratti, collegati alla stessa Gestione Separata cui è collegato il presente contratto, stipulati dal Contraente o da altri soggetti a lui riconducibili, ed è volto a salvaguardare una equa partecipazione di tutti gli assicurati ai risultati finanziari della Gestione Separata.

Il Contraente ha inoltre facoltà di sospendere il versamento dei premi, mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione, e di riprenderlo da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.

4. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

Il capitale assicurato viene rivalutato ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto.

La rivalutazione del capitale si determina sommando al capitale assicurato un ulteriore importo calcolato moltiplicando il capitale assicurato, quale risulta rivalutato al precedente anniversario ed i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno, ciascuno considerato in proporzione al tempo trascorso dalla data del relativo versamento, per la misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto.

La misura annua di rivalutazione riconosciuta è determinata sottraendo dal rendimento annuo realizzato dalla Gestione Separata CBA Accumulo nel periodo di osservazione di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello della ricorrenza annuale, la commissione di gestione indicata al successivo punto 5.2.

La misura annua di rivalutazione non può in ogni caso essere inferiore all'1%.

Le rivalutazioni riconosciute, una volta attribuite, risultano definitivamente acquisite sul contratto.

Si rinvia all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali per ulteriori dettagli nonché al Regolamento della Gestione Separata CBA ACCUMULO che forma parte integrante delle suddette Condizioni Contrattuali

Al fine di illustrare più dettagliatamente gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni si rinvia alla Sezione E. contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE

5. Costi

5.1 Costi gravanti direttamente sul contraente

5.1.1 Costi gravanti sul premio

<i>Tipologia</i>	<i>Onere</i>
Spese di emissione	€ 25 prelevate dal solo primo premio versato
Caricamento	2,75% di ciascun premio versato, al netto delle eventuali spese di emissione

5.1.2 Costi per riscatto

<i>Tipologia</i>	<i>Anno di riscatto</i>	<i>Onere</i>	
Costi per riscatto	2° anno	2,00%	con il massimo di € 25,00
	3° anno	1,00%	con il massimo di € 50,00
	anni successivi		nessuno

5.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili

Sul Contraente gravano indirettamente i costi applicati mediante prelievo dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

<i>Tipologia</i>	<i>Onere</i>
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento	1,20%

∞_ _∞

Tipologia di costo	Quota parte percepita in media dagli intermediari.
Spese di emissione	-
Caricamento in percentuale del premio, al netto delle spese di emissione	49,10%
Spese di liquidazione del valore di riscatto e della cedola	-
Commissione di gestione annualmente trattenuta dal rendimento della Gestione Separata	30,00%

6. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

7. Regime fiscale

Le somme assicurate percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono a formare il reddito d'impresa restando assoggettate all'ordinaria tassazione: in questi casi non si applica l'imposta sostitutiva di seguito indicata. Negli altri casi:

- le somme corrisposte in caso di morte sono esenti dall'IRPEF;
- le somme corrisposte in caso di vita, in forma di capitale, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, limitatamente alla plusvalenza realizzata (differenza tra l'ammontare percepito ed i premi pagati, eventualmente riproporzionati in caso di riscatti parziali) diminuita del 37,5% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri

titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati e dalle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986;

- c) la stessa imposta di cui al punto b) si applica al momento dell'eventuale conversione del capitale in una rendita vitalizia con funzione previdenziale, cioè non riscattabile dopo la data in cui sorge il diritto all'erogazione; le rate di rendita corrisposte costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20%, limitatamente alla plusvalenza realizzata (differenza fra la rata di rendita erogata e la corrispondente rata calcolata senza tenere conto dei rendimenti finanziari che maturano dopo la data in cui sorge il diritto alla corresponsione della rendita) diminuita del 37,5% della quota della stessa forfettariamente riferita ai proventi derivanti dalle obbligazioni e dagli altri titoli di cui all'articolo 31 del DPR 601/1973 ed equiparati ed alle obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del DPR 917/1986.

L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Società in veste di sostituto di imposta.

D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

8. Modalità di perfezionamento del contratto

Le modalità di perfezionamento del contratto e la data di decorrenza delle coperture assicurative sono definite all'art. 3 delle Condizioni Contrattuali.

9. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Il Contraente ha sempre la facoltà di sospendere il versamento dei premi ricorrenti convenuti mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione. È comunque possibile riprendere i versamenti da una qualsiasi delle successive scadenze di premio, senza alcuna penalizzazione, oppure richiedere il riscatto del contratto.

10. Riscatto

Il Contraente ha facoltà, *trascorso un anno dalla decorrenza del contratto*, di risolvere anticipatamente il contratto richiedendone il valore di riscatto e anche di riscattare parzialmente il contratto, richiedendo il riscatto del capitale acquisito con alcuni dei versamenti effettuati.

Le modalità di determinazione del valore di riscatto totale o parziale sono definite all'art. 7 delle Condizioni Contrattuali.

Il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.

È possibile richiedere, in qualsiasi momento, la quantificazione del valore di riscatto del contratto rivolgendosi direttamente allo sportello bancario che lo ha collocato oppure a CBA Vita – Gestione Portafoglio – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, fax: 02.676120.599 e-mail: cbagestioni@cbavita.com.

Una esemplificazione dell'evoluzione del valore di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione E, fermo restando che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

11. Revoca della proposta

Fino al momento in cui il contratto non è concluso, il Proponente ha facoltà di revocare la proposta di assicurazione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano.

Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, la Società rimborsa le somme eventualmente già pagate all'atto della sottoscrizione della proposta.

12. Diritto di recesso

Entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, il Contraente può recedere dal contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A. – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano, oppure presentando la richiesta alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale ovvero dalla data di presentazione della richiesta all'intermediario.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, comprensiva della documentazione richiesta, la Società rimborsa al Contraente il premio versato, diminuito di € 25,00, a fronte delle spese sostenute per l'emissione del contratto di cui al punto 5.1.1.

13. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione

La documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni è indicata all'articolo 13 delle Condizioni Contrattuali.

La Società esegue i pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Avvertenza: Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione sulla vita si prescrivono in due anni (termine di prescrizione) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

Pertanto, il decorso del termine di due anni, se non adeguatamente sospeso o interrotto, determina l'estinzione dei diritti derivanti dal contratto; si precisa che gli importi dovuti dalla Società in base al contratto di cui alla presente Nota informativa - e non reclamati dagli aventi diritto entro il suddetto termine di due anni - sono devoluti per legge al Fondo dormienti istituito dalla L. 23/12/2005 n. 266 e successive modifiche e integrazioni.

14. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

Vengono di seguito riportati alcuni aspetti normativi di particolare rilievo.

Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il foro giudiziario competente è quella del luogo in cui il Contraente o il Beneficiario ha la residenza o il domicilio.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Società in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei Beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Società. Pertanto, le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Trattamento dei dati personali

I dati personali del Contraente, Assicurato e Beneficiario sono trattati dalla Società in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

15. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua italiana.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: CBA Vita – Servizio Reclami – Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano ovvero tramite Fax: 02.676120598 o tramite e-mail: cbareclami@cbavita.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

17. Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente Nota informativa o nel Regolamento della Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna inoltre a trasmettere entro sessanta giorni da ciascuna ricorrenza annuale del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, tasso annuo di rendimento attribuito, misura annua di rivalutazione delle prestazioni.

18. Conflitto di interessi

CBA Vita è controllata da Banca Sella Holding, società Capogruppo del gruppo bancario denominato "Gruppo Banca Sella". E' anche partecipata da Società facenti parte dello stesso gruppo.

Il presente contratto viene distribuito anche da Banche appartenenti al suddetto Gruppo, che potrebbero detenere una partecipazione in CBA Vita.

Gli intermediari di cui sopra, propongono il contratto in base ad accordi di distribuzione con CBA Vita e tali accordi non prevedono esclusiva.

CBA Vita può, a normali condizioni di mercato e nel rispetto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:

- decidere di investire le attività della Gestione Separata in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società del medesimo gruppo di appartenenza di CBA Vita, o da soggetti finanziati o partecipati in misura rilevante da CBA Vita, dalla controllante o da altre Società del gruppo o da altre controparti di CBA Vita di cui all'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008;
- utilizzare, quale Banca depositaria dei titoli, una Società del medesimo gruppo di appartenenza;
- negoziare gli strumenti finanziari con Società del medesimo gruppo di appartenenza.

Le attività della Gestione Separata investite in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita non potranno eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

In ogni caso, pur in presenza di conflitto di interessi, CBA Vita opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

CBA Vita può stipulare con soggetti terzi accordi finalizzati al riconoscimento di utilità (retrocessione di commissioni o altri proventi o servizi) a fronte degli investimenti effettuati. In tal caso, i Contraenti beneficeranno di ogni eventuale introito derivante a CBA Vita dai suddetti accordi, con esplicita indicazione delle utilità ricevute e retrocesse nel Rendiconto annuale della Gestione Separata.

CBA Vita si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio e durata e per periodicità annuale di versamento del premio^(*).

Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4%. La conseguente misura di rivalutazione si ottiene sottraendo dal rendimento ipotizzato la commissione annua di gestione indicata al precedente punto 5.2.

^(*) I risultati dell'elaborazione non dipendono dall'età e dal sesso dell'assicurato.

I valori sviluppati in base al **tasso minimo garantito** rappresentano le prestazioni certe che **la Società è tenuta a corrispondere**, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l'impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) Tasso di rendimento minimo garantito

Tasso di rendimento minimo garantito

1,00%

Età:

qualunque

Durata:

vita intera

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Tasso di rendimento retrocesso = misura di rivalutazione dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione pagamento premio	
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale assicurato dopo 10 anni
1	1.500,00	1.500,00	1,00%	1.448,78	1.423,78	1.600,36
2	1.500,00	3.000,00	1,00%	2.936,61	2.907,24	3.243,84
3	1.500,00	4.500,00	1,00%	4.439,31	4.439,31	4.903,76
4	1.500,00	6.000,00	1,00%	5.957,04	5.957,04	6.580,28
5	1.500,00	7.500,00	1,00%	7.489,95	7.489,95	8.273,56
6	1.500,00	9.000,00	1,00%	9.038,19	9.038,19	9.983,78
7	1.500,00	10.500,00	1,00%	10.601,91	10.601,91	11.711,10
8	1.500,00	12.000,00	1,00%	12.181,26	12.181,26	13.455,69
9	1.500,00	13.500,00	1,00%	13.776,41	13.776,41	15.217,73
10	1.500,00	15.000,00	1,00%	15.387,51	15.387,51	16.997,39
15	1.500,00	22.500,00	1,00%	23.687,93	23.687,93	26.166,22
20	1.500,00	30.000,00	1,00%	32.411,76	32.411,76	35.802,75
...

L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del rendimento minimo contrattualmente garantito, solo dopo il pagamento di 6 premi annui.

B) Ipotesi di rendimento finanziario

Tasso di rendimento finanziario	4,00%
Rendimento trattenuto	1,20%
Età:	qualunque
Durata:	vita intera

Anni trascorsi	Premio annuo	Cumulo dei premi annui	Tasso di rendimento retrocesso = misura di rivalutazione dell'anno	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Interruzione pagamento premio	
					Valore di riscatto alla fine dell'anno	Capitale assicurato dopo 10 anni
1	1.500,00	1.500,00	2,80%	1.474,60	1.449,60	1.943,60
2	1.500,00	3.000,00	2,80%	3.015,49	2.985,33	3.974,55
3	1.500,00	4.500,00	2,80%	4.599,51	4.599,51	6.062,38
4	1.500,00	6.000,00	2,80%	6.227,90	6.227,90	8.208,66
5	1.500,00	7.500,00	2,80%	7.901,87	7.901,87	10.415,04
6	1.500,00	9.000,00	2,80%	9.622,72	9.622,72	12.683,20
7	1.500,00	10.500,00	2,80%	11.391,75	11.391,75	15.014,87
8	1.500,00	12.000,00	2,80%	13.210,31	13.210,31	17.411,83
9	1.500,00	13.500,00	2,80%	15.079,80	15.079,80	19.875,89
10	1.500,00	15.000,00	2,80%	17.001,63	17.001,63	22.408,96
15	1.500,00	22.500,00	2,80%	27.448,72	27.448,72	36.178,72
20	1.500,00	30.000,00	2,80%	39.442,63	39.442,63	51.987,27
...

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali

CBA Vita è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Biagio Massi



Condizioni Contrattuali

PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 1 - Prestazioni assicurate

Con la presente assicurazione la Società garantisce, in qualsiasi momento si verifichi il decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale assicurato.

Il capitale assicurato è pari alla somma dei capitali acquisiti con i singoli premi versati, rivalutati secondo quanto previsto all'art. 6.

Il capitale che si acquisisce con ciascun premio versato è uguale al premio stesso **diminuito delle spese indicate al successivo art. 5.**

Art. 2 - Premio

Il primo premio periodico indicato in polizza è dovuto alla data di decorrenza del contratto.

I premi periodici successivi, di ammontare costante, sono dovuti dal Contraente alle scadenze stabilite in base alla periodicità prescelta ma comunque non oltre la morte dell'Assicurato.

Previo accordo della Società, il Contraente ha facoltà, dandone comunicazione alla stessa per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto **o con lettera raccomandata**, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata direttamente alla Sede della Società:

- di modificare l'importo dei premi periodici successivi, nel rispetto degli importi minimi e massimi di seguito definiti

<i>Periodicità di versamento</i>	<i>Importo minimo</i>	<i>Importo massimo</i>
<i>Mensile</i>	€ 100,00	€ 4.166,67
<i>Trimestrale</i>	€ 300,00	€ 12.500,00
<i>Semestrale</i>	€ 600,00	€ 25.000,00
<i>Annuale</i>	€ 1.200,00	€ 50.000,00

- di effettuare, ad ogni ricorrenza mensile della data di decorrenza, il versamento di premi unici aggiuntivi, purché di importo non inferiore a € 100,00.

In ogni caso, la somma dei premi versati in ciascun anno, anche a titolo di premi aggiuntivi, non può superare l'importo totale di € 50.000,00.

Il Contraente ha inoltre facoltà di sospendere il versamento dei premi, mantenendo il diritto al capitale assicurato già acquisito con i premi versati ed alla relativa rivalutazione, e di riprenderlo da una qualsiasi delle successive scadenze di premio.

Fermo restando che le parti possono stabilire modalità specifiche per il pagamento del premio, il Contraente dovrà versare il premio alla Società, tramite il competente soggetto abilitato al collocamento, scegliendo una delle seguenti modalità:

- bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente, se stabilito contrattualmente dalle parti) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società o al competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della stessa. In tal caso, la relativa scrittura di addebito ha valore di quietanza;
- assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine del competente soggetto abilitato, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

Il Contraente che intenda successivamente estinguere il conto corrente utilizzato per l'addebito automatico potrà proseguire il pagamento dei premi mediante bonifico bancario su conto corrente intestato alla Compagnia che verrà comunicato a richiesta.

PARTE II - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

Art. 3 - Conclusione del contratto ed entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:

- la polizza, firmata dalla Società, viene sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato, oppure
- il Contraente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve dalla Società la polizza debitamente firmata o altra comunicazione scritta attestante l'assenso della Società stessa.

Le garanzie entrano in vigore, a condizione che sia stato versato il primo premio, alle ore 24 del giorno di conclusione del contratto o della data di decorrenza indicata in polizza, se successiva. **Nel caso in cui il versamento del primo premio periodico sia effettuato successivamente alla data di conclusione del contratto e alla data di decorrenza indicata in polizza, le garanzie entrano in vigore alle ore 24 del giorno del versamento.**

Art. 4 - Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Società **con le modalità indicate all'art.13.**

Il recesso libera entrambe le parti da ogni obbligazione derivante dal contratto, a decorrere dalle ore 24 della data della richiesta.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, **dietro consegna dell'originale della polizza e delle eventuali appendici**, la Società rimborsa al Contraente i premi versati, **diminuiti di € 25,00 a fronte delle spese sostenute per l'emissione del contratto.**

PARTE III - REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE

Art. 5 – Spese trattenute dai premi versati

Dal primo premio versato, la Compagnia trattiene, a titolo di **spese di emissione**, l'importo fisso di **€ 25**

Inoltre, **da ciascun premio versato**, la Compagnia trattiene il **2,75%** del premio stesso, considerato al netto dell'eventuale importo fisso per spese di emissione già trattenuto.

Art. 6 - Modalità di rivalutazione delle prestazioni assicurate

Al presente contratto, la Società riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A) Gestione Separata

Il presente Contratto è collegato ad una specifica gestione patrimoniale, denominata "CBA ACCUMULO", separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del Contratto.

B) Misura della rivalutazione

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto nonché in occasione del calcolo del valore di riscatto o dell'importo liquidabile a seguito del decesso dell'Assicurato, la Società determina la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto.

Tale misura si ottiene sottraendo la commissione annua di gestione di 1,2 punti percentuali dal rendimento di CBA ACCUMULO, calcolato con le modalità indicate al punto 4 del relativo Regolamento con riferimento al periodo di 12 mesi che si conclude alla fine del terzo mese che precede quello dell'anniversario considerato o della data di richiesta del riscatto o di ricevimento della denuncia del decesso dell'Assicurato.

Viene comunque garantita una rivalutazione annua minima dell'1%.

C) Rivalutazione del capitale assicurato

Ad ogni anniversario della data di decorrenza del contratto, il capitale assicurato viene rivalutato aggiungendo allo stesso un importo che si ottiene moltiplicando la misura annua di rivalutazione definita al precedente punto B), per il "capitale medio assicurato nell'anno". Per "capitale medio assicurato nell'anno" si intende l'ammontare che si ottiene:

- considerando per un anno intero il capitale assicurato, quale acquisito e rivalutato fino al precedente anniversario,

- ed aggiungendo i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno, ciascuno considerato per la frazione di anno successiva alla data del versamento.

In caso di riscatti parziali effettuati nell'anno, il capitale assicurato ed i capitali acquisiti con i premi versati nell'anno di cui ai punti precedenti saranno considerati al netto delle quote di capitale annullate per effetto di tali riscatti parziali.

La suddetta modalità si applica anche per la rivalutazione del capitale assicurato da effettuare in occasione del calcolo del valore di riscatto o dell'importo liquidabile a seguito del decesso dell'Assicurato, con riferimento alla frazione di anno trascorsa tra il precedente anniversario della data di decorrenza o, rispettivamente, la data del versamento e la ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto o di ricevimento della denuncia del decesso dell'Assicurato.

Gli aumenti di capitale per rivalutazione vengono comunicati annualmente al Contraente.

Art. 7 - Riscatto

A condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Società, **con le modalità indicate all'art. 13**, la corresponsione del valore di riscatto.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato rivalutato fino alla ricorrenza mensile precedente la data di richiesta del riscatto. Sul valore di riscatto così determinato viene applicata una penale del 2% – con il massimo di 25,00 Euro – ovvero dell'1% – con il massimo di 50,00 Euro – nel caso in cui il riscatto venga richiesto rispettivamente prima del secondo o prima del terzo anniversario della data di decorrenza del contratto.

Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto con effetto dalle ore 24 della data della richiesta.

È facoltà del Contraente, **trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto**, richiedere il riscatto parziale relativamente ad alcuni dei versamenti effettuati. Il riscatto parziale viene determinato con le stesse modalità previste per il riscatto totale ma con riferimento alle sole quote di capitale acquisite con i versamenti riscattati.

Il riscatto parziale determina, con effetto dalle ore 24 della data della richiesta, l'annullamento delle quote di capitale acquisite con i versamenti riscattati.

Art. 8 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, **devono risultare dalla scheda di polizza o da appendice alla stessa ed essere firmati dalle parti interessate.**

Nel caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle suddette garanzie richiede l'assenso scritto del pignoratario o vincolatario.

Art. 9 - Opzioni

Con effetto da un anniversario della data di decorrenza, il Contraente può ottenere, **mediante richiesta per lettera raccomandata** da inviare alla Società **con almeno 60 giorni di preavviso rispetto all'anniversario considerato**, che il valore di riscatto a tale anniversario sia convertito in una delle seguenti prestazioni:

- una rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;
- una rendita annua rivalutabile da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 e successivamente finché l'Assicurato è in vita;
- una rendita annua rivalutabile da corrispondersi all'Assicurato, finché in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvissuto preventivamente designato.

I coefficienti di conversione e le condizioni regolanti le suddette prestazioni saranno quelli in vigore alla data della richiesta.

Art. 10 - Comunicazioni alla Società

Il Contraente, ad ogni effetto del presente contratto, deve comunicare per iscritto alla Società ogni cambiamento di residenza o domicilio assumendosi, in difetto, tutte le conseguenze di legge o di contratto.

Art. 11 - Comunicazioni della Società

La Società si impegna a trasmettere, entro sessanta giorni da ciascun anniversario della data di decorrenza del contratto, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a. cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b. dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c. valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d. valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e. valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f. tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento attribuito, misura annua di rivalutazione delle prestazioni.

PARTE IV - BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Art. 12 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi il recesso e le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione dei Beneficiari e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento.

Art. 13 - Pagamenti della Società

Tutti i pagamenti dovuti dalla Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso la sede della stessa o del competente intermediario incaricato o attraverso accredito della somma dovuta sul conto corrente indicato dall'avente diritto e a lui intestato, contro rilascio di regolare quietanza.

La richiesta di liquidazione può essere inviata direttamente alla Società – a mezzo di raccomandata a.r. indirizzata alla sede della stessa - oppure presentata alla Società per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto, **allegando la documentazione di seguito indicata.**

1. Recesso dal contratto:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

2. Riscatto del contratto:

- solo in caso di riscatto totale: originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;

3. Decesso dell'assicurato:

- originale di polizza ed eventuali appendici o, in mancanza, dichiarazione di smarrimento degli stessi;
- certificato di morte in carta semplice;
- certificato medico attestante le cause del decesso e, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del referto dell'Autorità di P.S. o Giudiziaria, da cui si possano rilevare le circostanze del decesso;
- nel caso in cui il Contraente coincida con l'Assicurato: Atto di notorietà reso innanzi a un Notaio o altro organo deputato a riceverlo (quale, ad esempio, un Cancelliere di un ufficio giudiziario o un Segretario Comunale) o, solo per importi liquidabili inferiori a 50.000 euro, dichiarazione sostitutiva di atto notorio dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere allegata copia autentica, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. In mancanza di testamento, se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'atto notorio dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle

generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati beneficiari diversi dagli eredi legittimi, l'atto notorio dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di beneficiari.

- Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo.

In ogni caso, è necessario

- lo svincolo da parte del vincolatario o la revoca del pegno da parte del creditore pignoratizio, in caso di polizza vincolata o sottoposta a pegno,
- la consegna, da parte di ciascun avente diritto a qualsiasi pagamento da parte della Società in esecuzione del Contratto, di una copia di un proprio documento d'identità valido e del codice fiscale.

La Società ha comunque diritto, in considerazione di particolari esigenze istruttorie, a richiedere l'ulteriore documentazione necessaria a verificare l'esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma dovuta viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data sia stata ricevuta tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma dovuta viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Decorso tale termine - ed a partire dal medesimo - sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

Il pagamento di quanto dovuto dalla Società mediante accredito sul conto corrente indicato dall'avente diritto, anche in assenza di apposita quietanza, libera la Società da qualsiasi obbligazione nei confronti dell'avente diritto.

PARTE V - LEGGE APPLICABILE E FISCALITÀ

Art. 14 - Legge applicabile

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

Art. 15 - Giurisdizione e foro competente

Per qualsiasi controversia relativa o connessa al presente contratto hanno giurisdizione esclusivamente le Corti italiane ed è esclusivamente competente il Foro della residenza o del diverso domicilio elettivo degli aventi diritto (Contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 16 - Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Regolamento della Gestione Separata CBA Accumulo

1 – Denominazione della Gestione Separata. Periodo di osservazione e valuta della Gestione Separata.

Ammontare minimo delle attività della Gestione Separata

La Società gestisce, con le modalità stabilite dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Contrattuali ed è redatto ai sensi del Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011, un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrato separatamente dalle altre attività della Società - denominato "CBA ACCUMULO" (di seguito "Gestione Separata").

Il periodo di osservazione della Gestione Separata decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

La Gestione Separata è denominata in euro.

Il valore delle attività della Gestione Separata sarà non inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti le cui prestazioni si rivalutano in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione Separata stessa.

2 – Obiettivi e politiche di investimento della Gestione Separata

La finalità della gestione è quella di ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio gestito, in un orizzonte temporale di medio/lungo periodo, tenendo presenti le garanzie offerte dai contratti collegati alla gestione stessa.

La Gestione Separata investe le proprie risorse nei seguenti strumenti finanziari, principalmente denominati in Euro:

- Titoli Obbligazionari Governativi, ossia emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più di detti Stati membri;
- Titoli Obbligazionari Corporate, ossia obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato o, se non negoziati in un mercato regolamentato, emessi da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE, il cui bilancio sia da almeno 3 anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata;
- Quote di OICR
- Azioni negoziate in un mercato regolamentato;
- In via residuale, altri investimenti ammissibili secondo la normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche

Non è inoltre esclusa la presenza di una componente di liquidità, costituita da depositi bancari e pronti contro termine, nel limite massimo del 20%.

L'investimento nel comparto azionario, per il tramite di azioni quotate o di quote di OICR azionari, non supera il 25% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in OICR, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non supera il 30% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Corporate, opportunamente ripartiti tra finanziari e non, con rating almeno pari a "A-" o equivalenti, può rappresentare fino al 75% del patrimonio della Gestione Separata.

Al fine di contenere il rischio di concentrazione, i titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da Società appartenenti allo stesso Gruppo, con esclusione di quelli riconducibili al Gruppo di appartenenza della Società, non possono superare il 5% del patrimonio della Gestione Separata.

L'investimento in Titoli Obbligazionari Governativi emessi dallo Stato Italiano o da altri Stati membri dell'Unione Europea di elevato merito creditizio, può rappresentare il 100% del patrimonio della Gestione Separata.

In coerenza con principi di una sana e prudente gestione delle risorse dalla Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche, non è escluso l'utilizzo di strumenti finanziari derivati, aventi come sottostante tassi di interesse, cambi, azioni o indici connessi alle precedenti categorie di attivi e credito, con lo scopo sia di realizzare un'efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella Gestione stessa.

Nell'ambito della politica di investimento della Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari e in quote di OICR emessi o gestiti da Società controparti di CBA Vita ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento ISVAP n. 25 del 27 maggio 2008. Per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse, tali investimenti non potranno comunque eccedere il 30% del patrimonio totale della Gestione.

3 - Spese a carico della Gestione Separata

Gravano sulla Gestione Separata unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono previste altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

4 - Rendimento della Gestione Separata

4.a. Il rendimento annuo della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione indicato al precedente punto 1., è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quel periodo alla giacenza media delle attività della Gestione stessa nello stesso periodo.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nello stesso periodo. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese indicate al precedente punto 3. di competenza del periodo ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

4.b. Nel corso del periodo di osservazione, vengono inoltre determinati i rendimenti annui della Gestione Separata riferiti a ciascuno degli 11 periodi di dodici mesi che si chiudono nel suddetto periodo di osservazione.

Il rendimento annuo realizzato in ciascun di tali periodi si determina con le medesime modalità indicate alla precedente lettera 4.a), rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza del periodo considerato, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata nello stesso periodo.

5 – Certificazione della Gestione Separata

La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica da parte di una Società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.

6 - Modifiche al Regolamento. Incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Compagnia.

Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche che si rendessero necessarie per il suo adeguamento alla normativa primaria e secondaria vigente. Il presente Regolamento potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole per i Contraenti.

La Società si riserva la facoltà di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Separate della Società stessa, aventi caratteristiche analoghe ed omogenee politiche di investimento, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell'interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l'operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell'operazione stessa.

Glossario

Terminologia generale:

Appendice (contrattuale)

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne o integrarne alcuni aspetti, in base a quanto concordato tra la Società e il Contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto: le prestazioni sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente e/o con il Beneficiario.

Assicurazione

vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".

Beneficiario

Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, che riceve la prestazione contrattuale quando si verifica l'evento previsto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l'Assicurato.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi sostenuti dalla Società.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Detraibilità fiscale (del premio versato)

Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la normativa vigente, può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel

reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Margine di solvibilità

Il Margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali; margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta.

Perfezionamento del contratto

Momento in cui avviene il pagamento del primo premio pattuito.

Polizza

Documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Premio

Importo che il Contraente si impegna a corrispondere alla Società - in unica soluzione o secondo un piano di versamenti prestabilito - quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione o di capitalizzazione.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione si prescrivono nel termine di due anni.

Prestazione

Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società si impegna a corrispondere al Beneficiario al verificarsi dell'evento previsto dal contratto.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto in base alle caratteristiche ed alle condizioni prestabilite.

Quietanza

Documento che prova l'avvenuto pagamento (esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dal Beneficiario alla Società a fronte del pagamento della prestazione).

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente.

La legge impone particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui viene investita.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio oggetto del contratto (ad esempio il decesso dell'Assicurato), per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Terminologia specifica della tipologia tariffaria:

Composizione della Gestione Separata

Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Consolidamento

Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contratto rivalutabile

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da un meccanismo di accrescimento delle prestazioni derivante dalla partecipazione al rendimento di una Gestione Separata.

Data di rivalutazione

Data in cui viene determinato l'incremento per rivalutazione del capitale assicurato. Normalmente coincide con un anniversario della decorrenza del contratto. In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta del riscatto del contratto coincide con la data della rispettiva denuncia o richiesta.

Gestione Separata

Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. In funzione del rendimento ottenuto dalla Gestione Separata si determina la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Periodo di osservazione

Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata, ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

progetto personalizzato

Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'ISVAP, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'ISVAP e consegnato al potenziale contraente.

prospetto annuale della composizione della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

Regolamento della Gestione Separata

L'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la Gestione Separata.

Rendiconto annuale della Gestione Separata

Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla società al contratto.

Rendimento finanziario

Risultato finanziario della Gestione Separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

Rivalutazione

Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita

Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni.

Società di revisione

Società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono



di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

Tasso minimo garantito

Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. E' riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata.



C.B.A. VITA S.p.A

Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13
Tel. 02/676.120 - Fax 02/ 676120598 -

PROPOSTA DI ASSICURAZIONE		N.	
PRODOTTO		Questo è il numero attribuito alla presente proposta, cui entrambe le parti faranno riferimento - qualora non sia di seguito indicato il numero di polizza definitivo - fino a comunicazione da parte della Società della numerazione definitiva della polizza.	
DISTRIBUTORE		CODICE	CODICE FILIALE E PRODUTTORE
CONTRAENTE			
COGNOME E NOME (del Contraente o del legale rappresentante)		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
TIPO CI PT PS TP PA AA	ESTREMI DOCUMENTO	DATA RILASCIO	RILASCIATO DA (ente e luogo)
CODIFICA TIPO DOCUMENTO DI IDENTITA': CI = Carta di identità TP = Tessera postale PT = Patente PA = Porto d'armi PS = Passaporto AA = Altri documenti			
<i>Nel caso in cui il Contraente sia un'impresa</i>			
RAGIONE SOCIALE		PARTITA IVA	
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
ASSICURATO			
COGNOME E NOME		CODICE FISCALE	SESSO
DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	PROVINCIA	STATO
RESIDENZA (via e numero civico)		C.A.P., LOCALITA' E PROVINCIA	STATO
PROFESSIONE			ETA'
BENEFICIARI			
IN CASO DI VITA			
IN CASO DI MORTE			
CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO			
DATA DECORRENZA	DURATA anni mesi	DATA SCADENZA	PAGAMENTO PREMI Durata (anni) frequenza
PRESTAZIONE INIZIALE ASSICURATA	PREMIO GARANZIA BASE	PREMIO GARANZIE COMPLEMENTARI	PREMIO TOTALE
PREMIO DA CORRISPONDERE	NETTO	DIRITTI	IMPOSTE
PREMIO UNICO O RATA DI PERFEZIONAMENTO			TOTALE
PREMIO AGGIUNTIVO			
RATE SUCCESSIVE DA			
NOTE E CONDIZIONI PARTICOLARI - Spazio riservato per eventuali indicazioni o richieste del Contraente (appendici, vincoli, caricamenti, carenza, ecc)			
SPESE DI EMISSIONE IN CASO DI RECESSO: Euro 25,00			

FAC SIMILE

FIRMA DEL COLLOCATORE

FIRMA DELL'ASSICURATO
(se diverso dal contraente)

FIRMA DEL CONTRAENTE



C.B.A. VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e cespugno del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32. Capitale Sociale Euro 56.759.954.688, v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P.IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milanon. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con DM. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per Infortuni e malattie. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

Modulo di proposta- Pag. 1 di 2
Data ultimo aggiornamento: 24/02/2012



C.B.A. VITA S.p.A

Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani 13
Tel. 02/676.120 - Fax 02/676120598 -

REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA E DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO

La presente proposta può essere revocata entro la data di conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano.

Il Contraente può recedere dal contratto, nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto, dandone comunicazione alla Società, per il tramite dello sportello bancario cui è appoggiato il contratto oppure direttamente lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito: CBA VITA S.p.A - Via Vittor Pisani, 13 - 20124 Milano allegando l'originale di polizza e le eventuali appendici.

MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società scegliendo una delle seguenti modalità:

- Bonifico bancario (anche mediante addebito automatico sul proprio conto corrente) con accredito sull'apposito conto corrente intestato alla Società;
- Bonifico bancario con accredito sull'apposito conto corrente intestato al competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società.
- Assegno bancario o circolare munito di clausola di non trasferibilità emesso all'ordine competente soggetto abilitato al collocamento, purché in qualità di intermediario della Società, contro rilascio di apposita quietanza dallo stesso sottoscrittore.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI RIGUARDANTI LO STATO DI SALUTE (per i prodotti che li prevedono)

- a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
- b) prima della loro sottoscrizione, il soggetto di cui alla lettera a) deve verificare l'esattezza delle dichiarazioni in essi riportate;
- c) anche nei casi non espressamente previsti dall'impresa, l'assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l'effettivo stato di salute, con evidenza del costo a suo carico.

Data _____

 FIRMA DEL CONTRAENTE

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

IL SOTTOSCRITTO CONTRAENTE
(spazio riservato a dichiarazioni ai fini di approvazioni specifiche)

- dichiara di aver ricevuto il progetto esemplificativo personalizzato relativo al prodotto (solo per forme rivalutabili)
- dichiara di aver ricevuto e preso visione dei singoli documenti contenuti nel FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto (SCHEDA SINTETICA, NOTA INFORMATIVA, CONDIZIONI CONTRATTUALI, GLOSSARIO e MODULO DI PROPOSTA) - Mod.

Data _____

 FIRMA DEL CONTRAENTE

Il sottoscritto Contraente

autorizza ad addebitare i premi sul conto corrente IBAN N.

e a bonificare contestualmente l'importo a CBA VITA S.p.A

Data _____

 FIRMA DEL CONTRAENTE



CBA VITA S.p.A. COMPAGNIA DI BANCHE E ASSICURAZIONI PER LE ASSICURAZIONI SULLA VITA
Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese n. 1.00106 e cespugno del Gruppo assicurativo "Gruppo CBA" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 32. Capitale Sociale Euro 56.759.954.688, v. - Sede e Direzione: 20124 Milano - Via Vittor Pisani n. 13 - Tel.: 02/676120 - Fax: 02/676120598 - www.cbavita.com - C.F./P.IVA n. 10288130155 - Reg. Imprese di Milanon. 315047 - R.E.A. n. 1363580 - Autorizzata con D.M. n. 19336 del 22.5.1992 (G.U. 127 del 1.6.1992) e con Provvedimento ISVAP n. 633 del 28.7.1997 (G.U. 181 del 5.8.1997) per l'attività di direzione e coordinamento di Banca Sella Holding S.p.A.

Modulo di proposta- Pag. 2 di 2
Data ultimo aggiornamento: 24/02/2012